



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)**

P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale

N. 397 del 09/11/2023

Oggetto: passaggi finali del ciclo sperimentale relativo al nuovo sistema di rilevazione del servizio prestato dal personale in presenza, da remoto, nonché in modalità agile. Attivazione del sistema di timbratura e rilevazione del servizio in presenza, approvazione dell'orario lavorativo del personale e disposizioni regolanti condizioni, termini, obiettivi, sistemi di verifica e modello organizzativo del servizio del personale in modalità agile, nonché approvazione dei relativi allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

Alla stregua dell'istruttoria resa dal Dott. Marco PUORRO, responsabile della UO della gestione retributiva, contributiva e fiscale del personale attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle successive premesse nonché, della dichiarazione di regolarità del provvedimento resa dal Direttore generale ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000 con la sottoscrizione dello stesso.

Premesso:

Che con la deliberazione del Cda nr. 78 del 30/11/2022 è stato adottato nelle modalità semplificate previste per le amministrazioni pubbliche con meno di cinquanta dipendenti ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al DPCM del 30 giugno 2022, n. 132, il Piano integrato di attività ed organizzazione 2022/2024_PIAO contenente la declinazione del modello strategico dello sviluppo organizzativo del lavoro agile.

Che con la deliberazione del Cda nr. 03 del 16/02/2023 sono stati conferiti al Direttore generale gli indirizzi di avviare misure e procedimenti amministrativi necessari a rendere attuabili le prestazioni del servizio del personale interessato nelle modalità del lavoro agile, rispettando gli indirizzi contenuti nella medesima deliberazione, gli articoli dal 63 al 67 del CCNL del comparto Funzioni locali, nonché la legislazione vigente in quanto applicabile.

Considerato:

Che con deliberazione dell'assemblea n. 04 del 25/08/2023 è stato approvato Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025.

Che con deliberazione del CDA n. 52 del 25/09/2023 a norma del decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 6, comma 6, è stato adottato il Piano integrato di attività ed organizzazione PIAO_

2023/2025 nelle modalità semplificate stabilite dall' articolo 6 del Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al DPCM del dipartimento della funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132.

Che il predetto Piano integrato di attività ed organizzazione PIAO_2023/2025, relativamente alla declinazione del modello di organizzazione del lavoro agile stabilisce:

a_ lavoro agile: possono essere autorizzate su richiesta del personale interessato, limitatamente alle attività di back-office, le attività di servizio prestate in modalità agile, senza vincolo di luogo ed orario nel rispetto delle regolazioni contenute nel Titolo VI Capo I del vigente CCNL delle funzioni locali. L' ente sulla base dell'indirizzo politico ed amministrativo degli organi di competenza programma le prestazioni di servizio nel formato del lavoro agile sulla base del piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente, coerentemente con l'applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, stabilendo:

1_ che lo svolgimento del servizio in modalità agile non debba pregiudicare o limitare in alcun modo la fruizione dei servizi prestatati dall'ente alla cittadinanza.

2_ che sia assicurata adeguata rotazione del personale che presta servizio in modalità agile, nonché garantita la prevalenza del servizio prestato in presenza.

3_ che la prestazione servizio in modalità agile riguardi il personale assegnatario delle attività di back-office escludendo quelle di front-office destinate alla cittadinanza.

4_ che l'amministrazione metta in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di piattaforma digitale, di un CLOUD ovvero di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal personale nella prestazione del servizio in modalità agile;

5_ che siano assicurate fasce di disconnessione ed ogni altra misura necessaria a prevenire evenienze di lavoro straordinario indesiderato.

6_ che l'amministrazione metta in atto ogni adempimento necessario a fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta, fatta eccezione della connessione alla rete internet ricadente nell'onere del personale interessato;

7_ che il personale interessato si renda raggiungibile mediante utenza telefonica propria fatte salve le fasce di disconnessione

8_ che sia definito un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente.

b_ lavoro da remoto: tenuto conto della particolare conformazione del territorio e delle necessità connesse alla rilevazione del servizio prestato dagli assistenti sociali nelle 29 sedi dei Punti sociali comunali, nonché del personale in servizio negli sportelli distrettuali della PUA e degli altri servizi territoriali, l'amministrazione applica le modalità del servizio da remoto con vincolo di luogo e di rispetto dell'orario di lavoro regolate dall' articolo 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali. Il sistema in cloud acquisito dall'ente per la rilevazione del servizio da remoto permette di monitorare le prestazioni del servizio eseguite dal personale presso le sedi decentrate diverse da quella centrale utilizzate dall'ente.

Che sono stati, altresì, recepiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione PIAO_2023/2025 gli indirizzi contenuti nella deliberazione del Cda nr. 03 del 16/02/2023 relativi all'avvio del procedimento definendo anche le verifiche da eseguire sullo svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità agile e sugli obiettivi qualitativi e/o quantitativi assegnati al personale interessato e tempistica del loro conseguimento regolati nell'accordo individuale sottoscritto dalle parti nel rispetto della disciplina contrattuale e della legislazione vigente in quanto applicabili.

Considerato, altresì:

Che con provvedimento n. 270 del 07/07/2022 è stato stabilito di dare avvio ad un ciclo di sperimentazione relativo al nuovo sistema di rilevazione del servizio prestato dal personale in presenza, da remoto, nonché in modalità agile;

Che è necessario procedere ai passaggi finali del ciclo sperimentale sopra rappresentato, regolando col presente provvedimento condizioni, termini, obiettivi, sistemi di verifica e modello organizzativo del servizio prestato in modalità agile, procedendo contestualmente all'attivazione del nuovo sistema di rilevazione del servizio in presenza, nonché all'approvazione degli orari di servizio settimanali del personale dando atto che alla conclusione del ciclo sperimentale, le

rilevazioni restituite dal sistema saranno definitivamente agganciate al sistema di elaborazione del trattamento retributivo, contributivo e fiscale del personale già operante.

Considerato, infine:

Che gli interessati possono essere ammessi ad eseguire le prestazioni del servizio in modalità agile previa adesione volontaria e consensuale degli stessi, assegnazione degli obiettivi verificabili negli esiti quantitativi e/o qualitativi e della relativa tempistica di conseguimento, indicazione dei luoghi di svolgimento e recepimento dell'informativa sulla sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e dell'adozione di tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso.

Che possono essere assegnati al personale interessato alla prestazione di servizio in modalità agile, obiettivi verificabili dall'amministrazione negli esiti quantitativi e/o qualitativi e tempistica di conseguimento, corrispondenti a procedimenti, processi ed adempimenti, aggiornabile relativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad attività di alimentazione dei sistemi informativi utilizzati dall'ente, da altri servizi, istituzioni e dalle autorità sovraordinate, adempimenti del monitoraggio e della rendicontazione delle attività e della spesa afferenti le risorse PNNR, PNC, FNPS, Fondo nazionale povertà, FR, FC, FSC, FNA, FSNA etc., di aggiornamento di albi, elenchi e repertori e del sito istituzionale, della ricostruzione della carriera previdenziale del personale, anche contenuti in un Piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente, nonché attività relative alla definizione di interventi progettuali, programmi, piani, accordi procedurali di coprogrammazione, di documenti di appalto e gara ovvero, di avvisi pubblici e provvedimenti di significativa importanza.

Dato atto che fatta salva ogni altra regolazione disciplinata del vigente CCNL del comparto funzioni locali ovvero dalle disposizioni in vigore in quanto applicabile:

_ ai sensi dell'articolo 63 del vigente CCNL del comparto funzioni locali la prestazione lavorativa in modalità agile è una delle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'ente e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro gli stessi limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

_ ai sensi dell'articolo 65 del vigente CCNL del comparto funzioni locali, l'accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale ai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della L. n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;

b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;

c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'Ente, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della L. n. 81/2017;

d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;

e) indicazione delle fasce di cui all'art. 66 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lettere a) e b), tra le quali va comunque individuata quella di cui al comma 1, lettera b);

f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla

prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L n. 300/1970 e successive modificazioni;

h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta dall'amministrazione.

ai sensi dell'articolo 66 del vigente CCNL del comparto funzioni locali:

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:

a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Tale fascia oraria non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente;

b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29, comma 6, del presente CCNL a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.

2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 41 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilità.

3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

4. Nel caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso del cattivo funzionamento dei sistemi informativi, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza risulti impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile ovvero non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare, con un congruo preavviso, gli interessati a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, gli interessati sono tenuti a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione pervenuta in tempo utile per la ripresa del servizio dell'interessato e, comunque, almeno un giorno prima. Il rientro in servizio in presenza non comporta alcun diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera a) per lo svolgimento della prestazione lavorativa non sono richiesti contatti con colleghi o col dirigente, lettura delle email, risposta alle telefonate e messaggi, accesso e connessione ai sistemi informativi.

Ritenuto di procedere ai passaggi finali del ciclo sperimentale relativo al nuovo sistema di rilevazione del servizio prestato dal personale in presenza, da remoto, nonché in modalità agile, procedendo all'attivazione del nuovo sistema di rilevazione del servizio in presenza, nonché all'approvazione dell'orario di servizio settimanale del personale dando atto che alla conclusione del ciclo sperimentale, le rilevazioni del servizio restituite dal sistema informativo delle presenze saranno definitivamente agganciate al sistema di elaborazione del trattamento retributivo e contributivo del personale già operante.

Ritenuto di emanare disposizioni regolanti modello organizzativo condizioni, termini, obiettivi e sistemi di verifica delle prestazioni del servizio in modalità agile approvando lo schema del contratto individuale, la informativa sulla sussistenza delle condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, piena operatività della dotazione informatica, riservatezza e sicurezza sui

dati e sulle informazioni e di adottare un piano di smaltimento del lavoro arretrato aggiornabile, ove presente.

Visto:

Il Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al DPCM del Dipartimento della funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132.

Le disposizioni contenute nel Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81

Il Piano integrato di attività ed organizzazione_ PIAO 2022/2024

La deliberazione del Cda nr. 03 del 16/02/2023

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025

Il Piano integrato di attività ed organizzazione_ PIAO 2023/2025

Il CCNL del comparto funzioni locali

La Legge 241/1990

Il D.lgs. 267/2000

Lo statuto consortile.

Determina

Di approvare premesse e narrativa che del presente dispositivo formano parte integrante e sostanziale.

Di procedere ai passaggi finali del ciclo sperimentale relativo al nuovo sistema di rilevazione del servizio prestato dal personale in presenza, da remoto, nonché in modalità agile, procedendo all'attivazione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze in servizio, nonché all'approvazione dell'orario settimanale lavorativo del personale dando atto che alla conclusione del presente ciclo sperimentale, le rilevazioni del servizio prestato dai dipendenti saranno definitivamente agganciate al sistema di elaborazione del trattamento retributivo, contributivo e fiscale del personale già operante.

Di stabilire che possono essere ammessi alla prestazione del servizio in modalità agile esclusivamente gli interessati assegnatari delle attività di back-office, fermo restando la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza assicurata dagli stessi.

Di stabilire che gli interessati possono essere ammessi ad eseguire le prestazioni del servizio in modalità agile previa adesione volontaria e consensuale, assegnazione degli obiettivi verificabili negli esiti quantitativi e/o qualitativi e della relativa tempistica di conseguimento, indicazione dei luoghi di svolgimento del servizio e recepimento dell'informativa sulla sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, della piena operatività della dotazione informatica, nonché dell'adozione delle precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente trattate dal lavoratore.

Di stabilire che possono essere assegnati al personale interessato alla prestazione di servizio in modalità agile, obiettivi verificabili dall'amministrazione negli esiti quantitativi e/o qualitativi e tempistica di conseguimento, corrispondenti a procedimenti, processi ed adempimenti, aggiornabile relativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad attività di alimentazione dei sistemi informativi utilizzati dall'ente, da altri servizi, istituzioni e dalle autorità sovraordinate, adempimenti del monitoraggio e della rendicontazione delle attività e della spesa afferenti le risorse PNNR, PNC, FNPS, Fondo nazionale povertà, FR, FC, FSC, FNA, FSNA etc., di aggiornamento di albi, elenchi e repertori e del sito istituzionale, della ricostruzione della carriera previdenziale del personale, anche contenuti in un Piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente, nonché di definizione di interventi progettuali, programmi, piani, accordi procedurali di coprogrammazione, di documenti di appalto e gara ovvero, di avvisi pubblici e provvedimenti di significativa importanza.

Di approvare lo schema di accordo individuale e la relativa informativa sulla sussistenza delle condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, della piena operatività della dotazione informatica, riservatezza e sicurezza sui dati e sulle informazioni che unificati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.

Di adottare un Piano di smaltimento del lavoro arretrato aggiornabile, ove presente.

Di dare atto che relativamente al presente provvedimento trasmesso alla RSU aziendale non sono pervenute nei successivi cinque giorni richieste di confronto ai sensi dell'art. 5 comma 3, lettera l) del vigente CCNL del comparto funzioni locali e che lo stesso si intende pertanto approvato.

Di comunicare che ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 Responsabile del procedimento è il Direttore generale dell'Ente;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Di attestare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 62/2013, dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, nonché delle linee guida n. 15 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05/06/2019, che non sussiste conflitto d'interesse a carico del responsabile del procedimento e del personale istruttore del relativo procedimento.

Di rendere atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;

Di pubblicare il presente atto in albo pretorio digitale per quindici giorni consecutivi ed altresì, in amministrazione trasparente in ottemperanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013.

Di dare atto che relativamente al presente provvedimento trasmesso alla RSU aziendale non sono prevenute dalla stessa nei successivi cinque giorni richieste di confronto ai sensi dell'art. 5 comma 3, lettera l) del vigente CCNL del comparto funzioni locali e che pertanto lo stesso si intende approvato.

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CDA dando atto che la pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio dell'ente è valevole, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 183, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti capitoli:

Ariano Irpino, li 09/11/2023

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
MANGANIELLO RAFFAELE

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 09/11/2023

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

